COMUNE DI GENOVA



n. 30 del Registro

CONCESSIONE

concessioni anno 2007

2004 - 2009

DIREZIONE SERVIZI TECNICO- PATRIMONIALI

SETTORE VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il Comune di Genova (Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00856930102) rappresentato, ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. 40 del 16 febbraio 2007, dal Dott. Massimiliano Cavalli, nato a Genova (GE) il 20 maggio 1968, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare, domiciliato, per la carica, in Genova, Via Garibaldi 9:

- viste le competenze attribuite ai Comuni dalla legge della Regione Liguria 28 aprile 1999 n. 13, come modificata dalla Legge della Regione Liguria 3 gennaio 2002, n. 1;
- viste le competenze attribuite ai Comuni dal Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002;
- vista l'istanza di rinnovo;
- visto il precedente provvedimento numero di registro 837/1998 del 30.7.98 con scadenza 31.12.2003;
- visti la Legge n. 88 del 16.03.2001, la Legge 494/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, il D.L. n. 400/93, il D.M. 05.08.1998 n. 342;
- visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- visto il Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. n. 18/2002;
- Visti il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, la Legge Regionale n. 13/1999, la Legge

Regionale n. 1 del 3 gennaio 2002 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 07/12/04;

CONCEDE

Alla LEGA NAVALE ITALIANA, con sede in Genova Via Majorana 6 r., (C.F. 80042870107), nella persona del presidente protempore CONTI CARLO, nato a Genova il 22.11.1937 (C.F.CNTCRL37S22D969H), di occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 2711,00, costituiti da aree, manufatti pertinenziali, di facile rimozione ed arenile ad uso delle attività nautiche, così come risulta evidenziata nella planimetria allegata e/o nello stralcio cartografico S.I.D., situata nel litorale di Genova - Quinto.

Dato atto che il concessionario ha versato il canone annuo impostogli e la relativa tassa regionale, come da ricevuta del modello F23, la presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle condizioni che seguono:

1 Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di Euro 287,10 avente decorrenza dal 01 gennaio 2004; soggetto ad aggiornamento ISTAT oltre alle imposte Regionali, il canone è determinato in via provvisoria, pertanto, il concessionario si impegna a corrispondere l'eventuale conguaglio dovuto in conseguenza di una maggiore valutazione del canone a seguito di disposizioni normative, o ad una rideterminazione dello stesso in relazione ad una eventuale diversa classificazione delle aree, opere od impianti in concessione. **Il Concessionario si impegna a corrispondere le rate annuali del canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, calcolate in base al canone dell'anno precedente, aggiornato applicando l'indice di rivalutazione determinato dai relativi**

provvedimenti ministeriali. Il concessionario si impegna a corrispondere l'eventuale conguaglio con le modalità che verranno indicate con apposita lettera.

Per omesso pagamento del canone entro 3 mesi dalla scadenza si procederà alla decadenza della concessione.

2 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di mesi 72 (settantadue) e, precisamente, dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009;

3 il concessionario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, ha costituito un deposito cauzionale di € 574,20 mediante fidejussione bancaria c/o l'~~Istituto~~ ~~Bancario~~ TESORERIA PROV. DELLO STATO in data 23.12.2007 n. 30 Tale cauzione sarà svincolata dopo la riconsegna dell'immobile, la regolarizzazione dei conti ed il pagamento di ogni debito da parte del conduttore. Il concedente avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, incamerandola tutta od in parte, previa semplice comunicazione al concessionario.

4 Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare, a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti ivi impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato al Comune di Genova, salvo che quest'ultimo consenta di rinnovare la presente concessione, dietro presentazione, prima di detta scadenza, di nuova domanda del concessionario, in modo che, all'epoca in cui essa si verificherà, siano pagati il canone e la tassa del nuovo periodo di concessione.

5 Il Comune di Genova avrà sempre facoltà di revocare, in tutto o in parte, la presente concessione, nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

6 Ai sensi dell'art. 48 del Codice della Navigazione il Comune di Genova avrà

altresì facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'art. 47 dello stesso, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva in tal caso, la denuncia all'autorità competente in ordine all'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

7 Nei suddetti casi di revoca e di dichiarazione di decadenza dalla concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti ivi impiantati e di riconsegnarla nel pristino stato al Comune di Genova, su semplice intimazione scritta di quest'ultimo, notificata all'interessato in via amministrativa tramite Agente di Polizia Municipale; in caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione per la durata di dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune di Genova.

8 Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, sia alla scadenza della concessione, sia in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di Genova avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, anche in sua assenza, richiedendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali derivanti dalla demolizione dei manufatti eretti. Il Comune di Genova avrà facoltà di eseguire tale vendita senza formalità di sorta, ferma restando la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali il Comune potrà richiedere il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

9 Fermo restando il disposto degli articoli 49 del codice della navigazione e 31

del Regolamento Marittimo il concessionario non potrà eseguire alcuna modifica senza espressa autorizzazione del Comune che potrà essere rilasciata su presentazione di documentazione progettuale dagli uffici competenti; le opere non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà del concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione, a cura e spese del concessionario, con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'autorità competente a norma delle disposizioni vigenti con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.



10 Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune di Genova dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione; non potrà eccedere i limiti degli spazi assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere a terzi, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né infine invocare a proprio vantaggio alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, per meri compiti istituzionali, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Finanziaria, del Comune di Genova e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate; dovrà sempre essere in possesso della concessione da esibire dietro semplice richiesta dell'Amministrazione dello Stato e del Comune.

11 Il concessionario si impegna a trasmettere annualmente al Comune copia del documento attestante il pagamento del canone, entro 10 gg. dall'effettuazione dello

stesso.

12 Il concessionario non potrà, inoltre, intraprendere lavori di innovazione o manutenzione di qualsiasi genere e natura nell'ambito degli spazi e opere oggetto della concessione senza averne dato comunicazione al Comune di Genova, - Settore Valorizzazione e Gestione del Patrimonio - e averne ricevuto l'eventuale autorizzazione.

13 Il concessionario dichiara di manlevare il Comune di Genova da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzazione degli impianti insistenti sull'area o specchio acqueo in concessione; il concessionario dichiara altresì di manlevare il Comune di Genova da ogni responsabilità per eventuali danni causati dal mare alle opere realizzate ed ai mezzi utilizzati, nonchè da danni a terzi in dipendenza della presente concessione.

14 Il concessionario si impegna ad eseguire le opere autorizzate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché secondo le procedure in uso per legge e previste dall'Amministrazione comunale.

15 In caso di rilascio anticipato dell'area il concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di rimborso.

16 Il concessionario è tenuto, pena decadenza ex articolo 47, lettera f) del codice della navigazione, al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nonché dal Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 18/2002. In particolare, il concessionario si impegna ad adottare le misure idonee alla salvaguardia, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività insediate, della possibilità di libero accesso al mare per il transito sulla fascia di rispetto della battigia ed alla visitabilità degli impianti e di effettiva possibilità di accesso al mare delle

persone handicappate ai sensi della legge 104/1992.

17 Nell'area della concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

18 Il concessionario garantisce che gli immobili non hanno subito alcuna modifica edilizia rispetto alla situazione quale era quando è subentrato il Comune o di avere regolarmente sanato e regolarizzato, sia per gli aspetti edilizi e demaniali, le eventuali trasformazioni intervenute.

19 Il concessionario si impegna e si obbliga ad avviare entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, presso l'ufficio competente per territorio, le pratiche per l'accatastamento delle opere esistenti nell'ambito della concessione dopo aver verificato con i competenti uffici la regolarità edilizia delle stesse e qualora il predetto onere non ricada nelle competenze dell'Ente proprietario.

20 Il concessionario è tenuto a mantenere l'area oggetto della presente concessione in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale.

21 Il concessionario si impegna a pena di decadenza ex art. 47 lett. F del codice della navigazione, a produrre, entro 90 giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti secondo i criteri meglio specificati dal competente ufficio tecnico, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

22 Il concessionario prende atto ed accetta che le obbligazioni previste a suo carico dalla presente concessione potranno subire modificazioni in conseguenza del mutamento delle disposizioni vigenti.

23 Il concessionario accetta le eventuali modificazioni all'oggetto della presente concessione che si rendessero necessarie nel corso del rapporto concessorio in conseguenza di una diversa classificazione delle aree, opere ed impianti dedotti in concessione.

24 Il concessionario elegge domicilio per le comunicazioni degli atti relativi al rapporto concessorio in Via A. Majorana 6 r. Genova.

25 Per tutto quello che non è espressamente previsto dal presente atto valgono le disposizioni normative vigenti.

26 Per specifica accettazione delle clausole n. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

Firma del Concessionario .....

La presente concessione viene firmata, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dal concessionario.

Genova, 13 MAR. 2007

Per il Comune di Genova:

Il Concessionario

LEGA NAVALE ITALIANA
SEZ. GENOVA-QUINTO
Il Presidente
Carlo Conti

AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA 1
N° 2598
Registrato il 21 MAR. 2007
col pagamento di € 168,00
IL DIRETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA
21 MAR 007

PROROGA N. 63/2019

Esente da bollo
ai sensi dell'Art.1
comma 646
L. 145/30.11.2018

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

SETTORE DEMANIO MARITTIMO

Rif. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA QUINTO 15V

Estensione della data di scadenza della concessione demaniale marittima ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - pagamento imposta di registro dovuta

Il responsabile del Settore Demanio Marittimo

Vista la concessione demaniale marittima n.30/2007, rilasciata da questo Comune alla LEGA NAVALE ITALIANA (C.F. 80042870107), in corso di validità alla data del 1.1.2019;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/0311942, n. 327;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328;
Vista la legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata dalla L.R. 03/01/2002, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l'art. 1, commi 682 e 683, della Legge 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021";
Dato atto che in virtù delle normative sopraindicate, la durata della concessione sopra indicata risulta stabilita *ex lege* e non risulta necessaria alcuna rinnovazione del titolo concessorio;

PRENDE ATTO E COMUNICA

che la durata della suddetta concessione demaniale marittima ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle norme di legge sopra richiamate, risulta estesa di **anni 15 a far data dall'1/1/2019** e pertanto la data di scadenza della stessa risulta fissata per il **31/12/2033.**

La presente comunicazione, debitamente sottoscritta dal concessionario dovrà essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate con il pagamento della relativa imposta di registro, entro 20 gg. dalla data della suddetta firma.

Ai fini del pagamento dell'imposta di cui sopra, il valore del periodo di durata della concessione, di cui alla presente comunicazione, tenendo conto dei canoni determinati per l'anno 2019, in oggi può essere quantificato in € 5.469,45 e il relativo importo dell'imposta risulterà pertanto di **€ 200,00.**

Eventuali ulteriori conguagli di imposta dovuti ad adeguamenti o variazione future del canone sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere direttamente alla denuncia ed al relativo versamento presso l'Agenzia delle Entrate.

IL DIRIGENTE
Dott. Tullio Antonio Serra

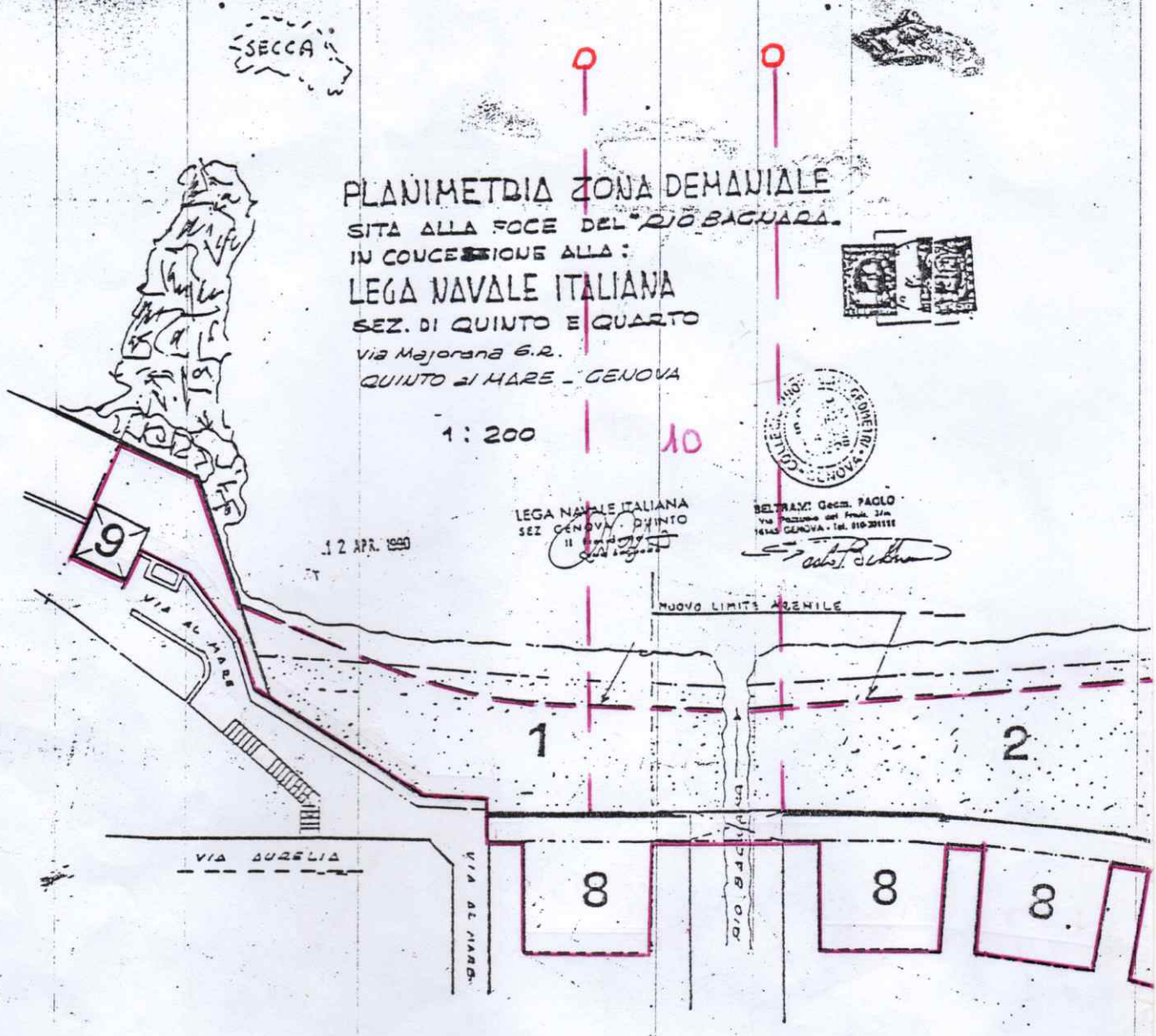
Per accettazione
IL CONCESSIONARIO

Data 27 MAG. 2019

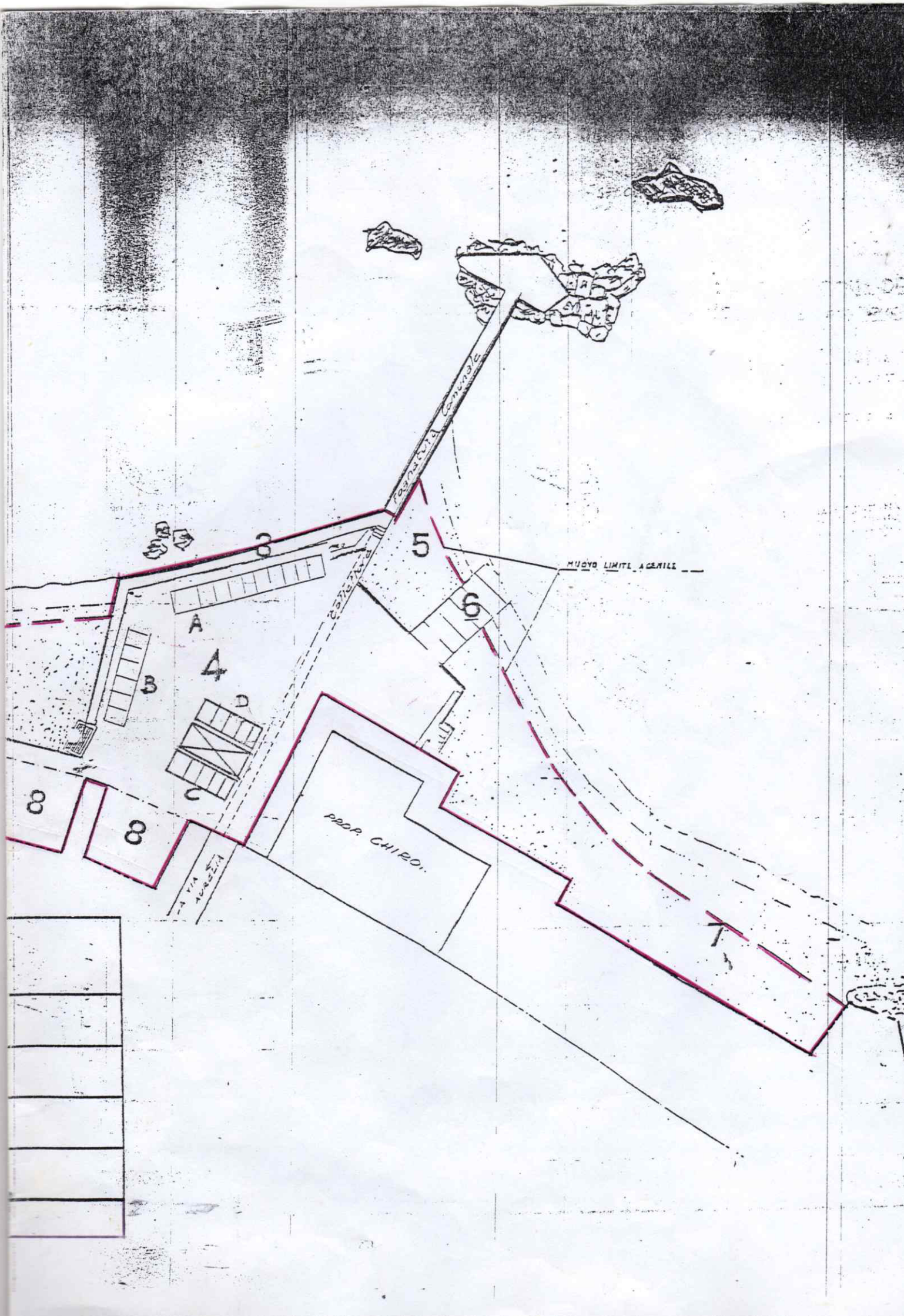
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Atto registrato il 27 MAG. 2019 n. 3955 / 3
Col pagamento F23 di Euro 200,00
IL FUNZIONARIO
Maria Cristina D'Amico

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo
| Settore Demanio Marittimo | Ufficio demanio marittimo |
Via di Francia 1 | Piano 17 | 16149 Genova |
Tel.0105573536-3506-3368-3483- | demaniomarittimo@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |

GENOVA
MORE THAN THIS



LEGGENDA	
1. ARENILE	6. SCALO ALAGGIO
2. ARENILE	7. ARENILE (RIDOTTO)
3-4 BATTUTA IN CEMENTO	8. VANI SOTTOSTANTI VIA AURELIA
5. ARENILE (SCOMPARSO)	9. CASETTA DEMANIALE
	10. CORSIA DI LANCIO


NUOVO LIMITE A CERTILE
PROP. CHIRO.
A
B
C
D
3
4
5
6
7
8
8